

GRATUITO PATROCINIO, NESSUNA RIDUZIONE DELL'ONORARIO NEL PROCESSO PENALE

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 1065/11; depositata il 18 gennaio)

Non si applica alcun dimezzamento agli onorari spettanti al difensore a titolo di gratuito patrocinio nell'ambito di un procedimento penale. A sancirlo è la Sesta sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1065 del 18 gennaio 2011.

La fattispecie. Un avvocato si era visto ridurre della metà gli onorari dovuti a titolo di patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito di un procedimento penale; ciò in virtù dell'art. 130, d.p.r. n. 115/2002 (gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà). Contro l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Treviso, il legale ricorreva per cassazione lamentando proprio la falsa applicazione del citato art. 130.

Sulla natura della norma. La S.C. accoglie il ricorso del difensore, dal momento che la norma in esame non ha portata generale, rientrando tra le disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo contabile e tributario.

Onorario pieno nel processo penale. I giudici di legittimità chiariscono che per il gratuito patrocinio nell'ambito di un procedimento penale, non si applica il dimezzamento, ma vale la disposizione generale dettata dall'art. 82, d.p.r. n. 115/2002, per cui, l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando la tariffa professionale in modo che essi non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.

Superato l'esame di costituzionalità. Già con le ordinanze nn. 350/2005 e 201/2006, la Consulta giudicava manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 130, d.p.r. n. 115/2002, nella parte in cui contempla la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore, laddove si tratti di processi civili e amministrativi. Così statuendo, la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai processi penali, per i quali tale riduzione non è prevista.

[Indietro](#)